

Gruppo di bilancio per le energie rinnovabili



Contratto

Acquisto di energia e relativa remunerazione

per i produttori come da articolo 7a LEne senza misurazione del profilo di carico (MPC)

Contratto per l'acquisto e la remunerazione, da parte del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili (GB-ER), di energia rinnovabile proveniente da impianti di produzione non dotati di misurazione del profilo di carico (con meno di 30 kVA) e regolarmente registrati nel sistema RIC presso la società nazionale di rete swissgrid.

tra il

Gruppo di bilancio per le energie rinnovabili (GB-ER)

PES Pool Energia Svizzera SA
Thurgauerstrasse 54
8050 Zurigo

(di seguito "**GB-ER**")

e

■Ragione Sociale Produttore

■Indirizzo ■N°

■NPA ■Località

Numero dal produttore: ■Numero

(di seguito "**produttore**")

concernente la Remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) dall'impianto:

Nome dell'impianto: ■Nome

Numero procedura: ■Numero

(di seguito "**impianto**")

"**GB-ER**" e "**produttore**"

(denominazione collettiva: "**parti [contrattuali]**")

viene stipulato il seguente *contratto* concernente l'acquisto di energia rinnovabile dall'impianto produttivo indicato, regolarmente registrato nel sistema RIC e non dotato di misurazione del profilo di carico.

(di seguito "**contratto**")

Contenuto

1	Premessa	2	10	Riferimenti di contatto	4
2	Definizioni e interpretazione	2	11	Coordinate bancarie per il pagamento	4
3	Oggetto del contratto	2	12	IVA	5
4	Base contrattuale	3	13	Clausola liberatoria	5
5	Gestione della fornitura di energia	3	14	Modifiche contrattuali	5
6	Durata e recesso	3	15	Responsabilità civile	5
6.1	Durata del contratto.....	3	16	Diritto applicabile	5
6.2	Recesso.....	3	17	Tribunale competente	5
7	Remunerazione delle quantità prodotte	3	18	Numero di copie del contratto	5
8	Trasferimento del contratto	4			
9	Comunicazioni	4			

Contratto

1 Premessa

Con l'entrata in vigore, in data 1^o gennaio 2009, del sistema di *Remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC)* per lo sfruttamento delle energie rinnovabili come da articolo 7a della Legge sull'energia (LEne, Modello di immissione) il *responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili (RGB-ER)* è tenuto ad acquistare e pagare la produzione di energia da impianti regolarmente registrati nel sistema per la *Remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC)* e non dotati di dispositivo di misurazione del profilo di carico. A questo fine, le *parti* stipulano il presente *contratto* che fissa termini e condizioni della suddetta operazione.

Ciò premesso, le *parti contrattuali* stipulano quanto segue.

2 Definizioni e interpretazione

Il presente contratto (compresi eventuali allegati, appendici e formulari) utilizza i concetti così come sono definiti nelle fonti giuridiche di riferimento: Legge sull'energia, LEne; Ordinanza sull'energia, OEn; Legge sull'approvvigionamento elettrico, LAEI; Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, OAEI.

3 Oggetto del contratto

Il *GB-ER* acquisisce dal *produttore*, a partire dalla data indicata al comma 7 del *contratto* e conformemente alle prescrizioni legali, l'energia elettrica per l'immissione in rete. Il *GB-ER* è tenuto ad acquistare questa energia conformemente alle condizioni giuridiche e contrattuali e a versare trimestralmente al *produttore* la relativa RIC. Questo *contratto* contiene in via definitiva tutti gli obblighi del *GB-ER*. Il *produttore* avente diritto al RIC è tenuto a garantire il funzionamento e la manuten-

zione del suo impianto di produzione fino alla disdetta o alla rescissione, da parte sua, del presente contratto. Il produttore è inoltre tenuto a rispettare l'obbligo fondamentale di fornire le necessarie informazioni.

4 Base contrattuale

Questo *contratto* si basa sulle norme contenute nelle prescrizioni giuridiche in vigore (LEne, OEn, LAEI, OAEI, ordinanza del DATEC sull'attestazione del tipo di produzione e dell'origine dell'elettricità). Qualora, durante il periodo di validità del contratto, dovessero mutare le suddette basi giuridiche, ciascuna delle due parti contrattuali avrà la facoltà di richiedere un adeguamento del presente *contratto*, come previsto al comma 14.

5 Gestione della fornitura di energia

Il gestore della rete di distribuzione locale è responsabile, in base all'articolo 8 comma 1 OAEI, della misura dei quantitativi di energia prodotti nell'impianto di produzione indicato nel *contratto* e della trasmissione trimestrale dei dati misurati a swisgrid, all'attenzione della banca dati delle garanzie di origine. Il *produttore* è tenuto a rendere possibile al gestore di rete locale lo svolgimento di questo compito.

6 Durata e recesso

6.1 Durata del contratto

Il *contratto* entra in vigore con la firma da parte di entrambe le parti. Il *contratto* termina alla conclusione del periodo di ammortizzazione previsto dalla legge, che corrisponde a 25 anni per gli impianti fotovoltaici e le piccole centrali idroelettriche e a 20 anni per impianti che sfruttano la biomassa, l'energia eolica oppure gli impianti geotermici.

6.2 Recesso

- (a) **Cambio nel modello di mercato:** Qualora il *produttore* intenda vendere nel libero mercato la produzione energetica derivante dall'impianto sotto *contratto* (come da

articolo 7b LEne, Modello di mercato), questi ha il diritto di recedere dal contratto alla fine dell'anno solare, rispettando il termine di preavviso legale (articolo 6 OEn). Il recesso da parte del *produttore* deve essere comunicato al *GB-ER* secondo le modalità indicate al comma 9.

- (b) **Chiusura dell'impianto:** Qualora il *produttore* abbia intenzione di chiudere definitivamente l'impianto, è possibile in qualsiasi momento recedere per iscritto dal *contratto* alla fine del mese, con un tempo di preavviso di 30 giorni.
- (c) **Mancato rispetto degli obblighi:** Nel caso in cui il *produttore* venga meno agli obblighi previsti dal presente *contratto*, oppure nel caso in cui con il suo comportamento rechi danno al *GB-ER*, il *GB-ER* avrà il diritto di negare la *rimunerazione* (articolo 24 comma 3 OAEI).
- (d) **Informazioni:** Il *GB-ER* comunicherà ogni tipo di *recesso* alla *società nazionale di rete*. Con la comunicazione del *recesso* alla *GB-ER* si estingue, alla scadenza del termine contrattuale, ogni diritto alla *RIC*.
- (e) **Recesso da parte del GB-ER:** Nel caso in cui l'UFE nomini un nuovo responsabile per il *GB-ER* (articolo 24 comma 1 OAEI), il *GB-ER* sarà autorizzato a recedere dal contratto con un tempo di preavviso di un mese rispetto al termine della sua attività come *GB-ER*.

7 Remunerazione delle quantità prodotte

La remunerazione dell'energia prodotta si calcola sulla base del *tasso di remunerazione* stabilito ed autorizzato dalla società nazionale di rete, moltiplicato per la quantità di energia corrispondente ai *certificati di origine* (CdO) trasmessi dal *produttore* al *GB-ER* e provenienti dalla relativa *banca dati* (articolo 3c comma 1 OEn). Il *GB-ER*, a seguito dell'avvenuto inserimento, nei termini previsti, dei dati di produzione nella banca dati CdO, è obbligato a versare sul conto del *produttore* (come indicato al comma 11), in franchi svizzeri ed entro il 45esimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre, l'ammontare della re-

munerazione. Non sussiste alcun altro diritto del *produttore*.

Poiché l'ammontare definitivo dei *tassi di remunerazione* si basa in parte sui quantitativi di elettricità prodotti nel corso dell'anno precedente (ad esempio nel caso dell'energia idroelettrica o della biomassa, potenza equivalente), nell'anno successivo il GB-ER dovrà compensare o corrispondere ai rispettivi produttori il valore della differenza rilevata dalla società nazionale di rete a seguito della redazione del bilancio annuale.

Qualora i mezzi finanziari del *fondo RIC* previsti dall' articolo 3k OEn e quelli derivanti dal pagamento del prezzo di mercato da parte dei gruppi di bilancio non siano sufficienti per il pagamento delle remunerazioni spettanti ai *produttori* nel corso di un anno, verrà corrisposto un pagamento proporzionale come da articolo 3j comma 4 OEn. Il GB-ER provvederà successivamente, una volta ricevuto l'importo di differenza dal *fondo RIC*, a corrispondere tale importo nel corso dell'anno successivo. Per gli impianti costruiti, autorizzati ad accedere al sistema *RIC* ed entrati in servizio prima del 1^o gennaio 2009, la remunerazione comincia a partire dal 1^o gennaio 2009. Per i nuovi impianti la *remunerazione* inizierà a partire dal giorno della *messa in funzione*. La *messa in funzione* viene comunicata al GB-ER con apposita *notifica* tramite *società nazionale di rete*.

8 Trasferimento del contratto

Il trasferimento, da un *produttore* ad un altro, dei diritti e doveri derivanti dal presente *contratto* necessita della previa comunicazione scritta al GB-ER. Questo vale anche per la cessione a terzi di diritti sull'impianto produttivo stesso. L'avvenuto trasferimento deve essere comunicato, come previsto al comma 9, alla *società nazionale di rete* e al GB-ER. Il GB-ER non risponde di danni conseguenti alla mancata comunicazione.

9 Comunicazioni

Ove non diversamente specificato nel *contratto*, le comunicazioni del *produttore* devono essere inviate per iscritto tramite lettera raccomandata. Farà fede la data della ricezione della comunicazione da parte del GB-ER. In caso di altre modalità di comunicazione scritta (lettera non raccomandata, fax o e-mail), la comunicazione del *produttore* sarà pienamente valida solo dopo la conferma di avvenuta ricezione da parte del GB-ER.

10 Riferimenti di contatto

Le reciproche comunicazioni avvengono in base ai seguenti riferimenti di contatto:

GB-ER

PES Pool Energia Svizzera SA
Thurgauerstrasse 54
8050 Zurigo
Tel.: +41 43 430 05 05
Fax: +41 43 430 05 06
E-mail: bg-ee@energie-pool.ch

Produttore

■ Ragione Sociale Produttore
■ Cognome Nome Responsabile del contratto
■ Indirizzo ■ N^o civico
■ NPA ■ Località
Tel.: ■ N^o
Fax: ■ N^o
E-mail: ■ Indirizzo

In caso di variazione dei *riferimenti di contatto* del *produttore*, questi dovrà comunicare la variazione per iscritto al GB-ER, secondo quanto previsto al comma 9. Il GB-ER non risponde di danni conseguenti alla mancata comunicazione.

11 Coordinate bancarie per il pagamento

I dati delle coordinate bancarie per la *remunerazione* devono essere indicati in calce al *contratto*.

In caso di variazione delle *coordinate bancarie* del *produttore*, questi dovrà comunicare la variazione per iscritto al GB-ER secondo quanto previsto al comma 9. Il

GB-ER non risponde di danni conseguenti alla mancata comunicazione. Il pagamento effettuato presso le coordinate bancarie indicate in precedenza vale come adempimento del pagamento dovuto.

12 IVA

In caso di obbligo di IVA, il *produttore* dovrà assoggettare al normale tasso di IVA il pagamento per l'energia rinnovabile ottenuto dal *GB-ER*. L'IVA è già compresa nella remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi e viene indicata nella nota di accredito.

Nel caso di produttori non soggetti ad IVA, la remunerazione concordata per l'immissione di energia a copertura dei costi viene versata senza indicazione di IVA.

Nell'ultima pagina del *contratto* il *produttore* deve dichiarare in modo vincolante se sia o meno soggetto ad IVA. Se soggetto ad IVA, dovrà obbligatoriamente indicare il proprio numero di partita IVA. Tutte le modifiche relative agli obblighi di IVA dovranno essere immediatamente comunicate per iscritto al *GB-ER*. Il *produttore* risponde nei confronti del *GB-ER* di danni derivanti da informazioni false o lacunose.

13 Clausola liberatoria

Se una delle disposizioni del presente *contratto* dovesse essere o divenire illegale, inefficace o inapplicabile, ciò non inficerà la legalità, l'efficacia o l'applicabilità delle altre disposizioni contrattuali. Le *parti contrattuali* si impegnano a sostituire ogni

disposizione illegale, inefficace o inapplicabile con una disposizione legale, efficace ed applicabile che ripristini la norma presente al momento della stipulazione del contratto oppure il cui fine commerciale sia quanto più simile possibile a quello della disposizione non valida.

14 Modifiche contrattuali

Modifiche o integrazioni del presente *contratto* devono essere redatte in forma scritta e sottoscritte in forma giuridicamente valida da entrambe le *parti contrattuali*.

15 Responsabilità civile

Il *GB-ER* risponde nei confronti del *produttore* solo in caso di illecito intenzionale o di grave negligenza. E' esclusa qualsiasi altra forma di responsabilità.

16 Diritto applicabile

Questo *contratto* è soggetto al diritto svizzero.

17 Tribunale competente

Tribunale di competenza esclusivo per tutte le controversie derivanti dal presente *contratto* è quello della sede del *GB-ER*.

18 Numero di copie del contratto

Il presente *contratto* viene redatto in due copie: una per ciascuna delle *parti contrattuali*.

